

# DPCM

## 3 novembre

Le misure del nuovo DPCM avranno validità dal 5 novembre al 3 dicembre 2020.

# MISURE NAZIONALI

# STOP A SPOSTAMENTI SERALI

**Dalle ore 22.00 alle ore 5.00** sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l'arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi

# STRADE E PIAZZE

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, **può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico.**

# RISTORAZIONE

Confermata la **chiusura alle 18** per tutti i **bar e ristoranti** con limite **massimo di 4 persone per tavolo**.

# PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, **ciascun dirigente:**

a) **organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile**, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, **del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità**, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato.

# PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**b) adotta nei confronti dei dipendenti fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.**

# PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Deve essere **disposta una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale**, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario.

# SOSPESE IN PRESENZA PROVE SELETTIVE E PRESELETTIVE DEI CONCORSI PUBBLICI

Non sarà possibile lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari **ovvero in modalità telematica**, ovvero in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.

# SOSPESE IN PRESENZA PROVE SELETTIVE E PRESELETTIVE DEI CONCORSI PUBBLICI

Non sarà possibile lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari **ovvero in modalità telematica**, ovvero in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.

# SCUOLA

**Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado** adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il **100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.**

**L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie** salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

# TPL

A bordo dei **mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale** con esclusione del trasporto scolastico dedicato è **consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%**; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.

# MOSTRE E MUSEI

**Sono sospese** le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

# CHIUSURA CENTRI COMMERCIALI

**Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse** le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, **ad eccezione** delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

# SALE GIOCHI

**Sono sospese** le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.

# SALE GIOCHI

**Sono sospese** le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.

# SPORT CONSENTITI

Sono consentiti soltanto **gli eventi e le competizioni** – riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – **riguardanti gli sport individuali e di squadra** organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. **Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse**, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.

# SPORT CONSENTITI

Ferma restando la **sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria** in genere **svolte all'aperto** presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, **sono consentite** nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

# SPORT CONSENTITI

Ferma restando la **sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria** in genere **svolte all'aperto** presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, **sono consentite** nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

# MISURE REGIONALI

**Con ordinanza del ministro della Salute, adottata sentiti i presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario intermedio” o “di massima gravità” e con un livello di rischio “alto”.**

**Il ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale verifica il permanere dei presupposti di appartenenza allo scenario intermedio o di massima gravità.**

**Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre il 3 dicembre, data di scadenza del Dpcm appena approvato.**

<b>Zona GIALLA (rischio moderato)</b>  <b>Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Umbria.</b>	<b>Zona ARANCIONE (rischio medio-alto)</b>  <b>Campania, Liguria, Puglia, Sicilia, Veneto.</b>	<b>Zona ROSSA (rischio alto)</b>  <b>Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria Bolzano e 10 Comuni della Provincia autonoma.</b>
<b>coprifuoco</b> dalle 22 alle 5, salvo per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;		
<b>Consentiti gli spostamenti anche fuori Regione</b> , purché le Regioni accanto siano nella stessa zona rischio moderato.  È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l'arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi	<b>vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni</b> , salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;	<b>vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni e anche tra Comuni e Province della stessa Regione</b> , salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
	<b>bar, ristoranti, locali, pub, gelaterie e pasticcerie</b> chiusi sempre, ma potranno continuare a vendere cibo da asporto (fino alle 22) o consegnarlo a domicilio;	
<b>centri commerciali</b> chiusi nei giorni festivi e pre-festivi, ma rimarranno aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole collocati al loro interno;		<b>centri commerciali</b> chiusi, ma rimarranno aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole collocati al loro interno;
	<b>negozi</b> chiusi, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali	
	<b>mercati</b> chiusi, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;	
<b>didattica a distanza</b> al 100% per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e terza media;		<b>didattica a distanza</b> al 100% per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e per le seconde e le terze medie;
<b>capienza dei mezzi pubblici</b> dimezzata (al 50%);		
<b>musei e mostre</b> chiusi;		
<b>corner per giochi e bingo</b> in bar e tabaccherie chiusi.		

# ZONE ARANCIONI

A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale delle ordinanze, nelle Regioni individuate nello **scenario intermedio**, che definiamo **zone arancioni**, scattano questi ulteriori obblighi e limitazioni.

# SPOSTAMENTI E AUTOCERTIFICAZIONI

**È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute e di urgenza, da giustificare sempre con il modulo di autocertificazione.**

**Sono consentiti spostamenti per partecipare alla didattica in presenza.**

**È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.**

**E' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione.**

# RISTORAZIONE

**Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering.**

**E' consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, l'asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.**

# RISTORAZIONE

**Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering.**

**E' consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, l'asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.**

# ZONE ROSSE

A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale delle ordinanze, nelle Regioni individuate nello **scenario caratterizzato da “massima gravità” e da un “livello di rischio alto”**, che definiamo **zone rosse**, scattano questi ulteriori obblighi e limitazioni.

# **SPOSTAMENTI E AUTOCERTIFICAZIONI**

**È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e all'interno di essi, salvo che per spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute, di urgenza, sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione.**

**È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza.**

# NEGOZI CHIUSI

Sono chiusi i negozi **a eccezione di alcune categorie**: tra gli altri, alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per bambini e neonati, fiorai, negozi di biancheria, negozi di giocattoli, librerie, cartolerie, negozi di prodotti informativi, articoli sportivi, calzature, ottici, negozi di ferramenta, lavanderie, profumerie, parrucchieri e barbieri.

**Sono chiusi i mercati non alimentari.**

# RISTORAZIONE

**Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering.**

**Consentita la ristorazione con consegna a domicilio o, fino alle 22, con asporto e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.**

# SCUOLA E UNIVERSITA'

**A eccezione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche, si svolgono esclusivamente a distanza. Con l'eccezione delle attività di laboratorio.**

**È sospesa l'attività in presenza di università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.**

# SPORT E ATTIVITA' MOTORIA

**Sono sospese le attività sportive anche nei centri all'aperto.**

**Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.**

**È consentito svolgere attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro, con obbligo di indossare la mascherina.**

**È consentito svolgere attività sportiva all'aperto in forma individuale.**

# SMARTWORKING

**I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili, anche in ragione della gestione dell'emergenza.**